



MASSIMARIO

**CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II
GRADO DELLA BASILICATA**

a cura di Giuseppe Di Genio

e Nicola Casale

ANNO 2023



Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata

(Presidente f.f. dott. Vincenzo Autera fino al 4.10.2023)

(Presidente dott. Rosario Baglioni dal 5.10.2023)

Ufficio del Massimario

(ISTITUITO CON NOTA PROT.

N. 351/2023 dell'11.1.2023)

dott. Vincenzo Autera, Presidente

prof. Giuseppe Di Genio

Avv. Aldo Morlino

Avv. Domenico Pio Padula

Componenti

supporto amministrativo

Salicone Teresa Stella

Nicola Casale

Abbreviazioni

c.c.	Codice Civile
c.d.	Codice Doganale
c.d.c.	Codice Doganale Comunitario
C.E.E.	Comunità Europea
U.E.	Unione Europea
c.p.	Codice Penale
c.p.c.	Codice di Procedura Civile
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
Cass.	Corte di Cassazione
Circ.	Circolare
Conf.	Conforme
Cost.	Costituzione
CTP	Commissione Tributaria Provinciale
CTR	Commissione Tributaria Regionale
CGT I	Corte di Giustizia Tributaria I
CGT II	Corte di Giustizia Tributaria II
D.L.	Decreto Legge
D.lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Dir.	Direttiva
L.	Legge
L.F.	Legge Fallimentare
L.R.	Legge Regionale
R.D.	Regio Decreto
R.D.L.	Regio Decreto Legge
Reg.	Regolamento
Sez.	Sezione
Sez.stacc.	Sezione staccata
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TUA	Testo Unico delle Accise
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
TULD	Testo Unico delle Leggi Doganali

ANNO 2023

Schede di giurisprudenza

per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
della Corte di Giustizia Tributaria II grado della Basilicata

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributaria della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE ESENZIONE DA IMPOSTE
CODICE 01-0D-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 259 del 21 novembre 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera.

**Associazione sportiva dilettantistica- Regime di esenzione -
Onere della prova.**

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'esenzione in
favore di associazioni non lucrative dipende non tanto dall'elemento

formale della veste giuridica assunta (associazione sportiva dilettantistica) ma anche e soprattutto dall' effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro, il cui onere probatorio incombe sul soggetto contribuente che invoca le agevolazioni previste dalla normativa di settore.

Riferimenti normativi: **L. n. 389/91, L. n. 208/2015**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-0D-00_CtrBas259-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E
MOTIVAZIONE
CODICE 01-0H-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 27 dell'8 febbraio 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Morlino

Motivazione dell'atto - Tributi locali.

Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum", l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi,

di contestare efficacemente "an" e "quantum debeatur". Nel caso della TARI, in particolare, la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare che risultano essere posseduti, il titolo di possesso (diritto reale, locazione, comodato, affitto d'azienda, altro) con la descrizione puntuale della destinazione d'uso e la superficie imponibile.

Riferimenti normativi: L. 212/00, art. 7; L. n. 296/06

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-0H-00_CtrBas27-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E
MOTIVAZIONE
CODICE 01-0H-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 29 dell'8 febbraio 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Di Florio

**Elementi di fatto della cartella di pagamento - Giurisdizione
amministrativa.**

Qualora, dalla visione diretta della cartella in discorso, depositata in atti, emerga, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la compiuta descrizione delle motivazioni poste a base del tributo

richiesto ed i calcoli, anche temporali, in ordine al mancato versamento, non può accogliersi l'eccezione relativa all'impossibilità di stabilire i criteri con i quali si è giunti alla determinazione del tributo de quo. Per quel che riguarda, poi, l'addotta illegittimità del regolamento comunale non è il giudice tributario legittimato a valutare tale doglianza, dovendosi all'uopo procedere con gli strumenti propri del processo amministrativo.

Riferimenti normativi:

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. n. 11164 del 2004; C. Cass V n. 8329 del 29.4.2020;**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-0H-00_CtrBas29-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E
MOTIVAZIONE
CODICE 01-0H-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 167 del 7 luglio 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Di Florio.

**Convocazione del contribuente – Allegazione atto
d'accertamento – Onere della prova.**

In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta la nullità del procedimento di

accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge. Quanto alla mancata allegazione dell'atto da cui discendeva l'accertamento va ribadito che i presupposti per l'emanazione dello stesso discendevano dagli incassi di ciascuna slot, conosciuti dal contribuente; l'AdE rilevava e contestava semplicemente i dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per mezzo di un'apposita rete telematica costruita dalla SOGEI e di proprietà dell'AAMS affidata in concessione a soggetti terzi (società concessionarie del servizio, anche detti concessionari), individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Riferimenti normativi: **D. LGS n. 218/97, art. 6;**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. n. 11560/2018, C. Cass. SS.UU. n. 24823/2015;**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-0H-00_CtrBas167-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E
MOTIVAZIONE
CODICE 01-0H-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 169 del 7 luglio 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera.

**Nullità cartella per omessa notifica comunicazione – Invito al
pagamento – Motivazione dell'atto.**

Qualora il contribuente deduca la nullità della cartella per omessa
notifica di comunicazione di irregolarità, l'allegazione dell'ente
impositore dell'esito della liquidazione con invito al pagamento (atto

equipollente alla comunicazione) rende infondata la tesi attorea. La motivazione della cartella è superflua qualora la liquidazione derivi dall'applicazione dell'art. 36-bis DPR n. 633/1972, poiché in tal caso il richiamo alla dichiarazione consente alla parte di desumere la fonte dell'imposizione.

Riferimenti normativi: **DPR n. 633/72, art. 36-bis;**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-0H-00_CtrBas169-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE RETTIFICA DICHIARAZIONE- Analitico
Induttivo
CODICE 01-0I-03

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 125 del 1° giugno 2023.**

Presidente: Materi, Estensore: Larocca.

Accertamento analitico - Ricostruzione volume d'affari.

In materia di accertamento analitico di fronte ad una contabilità formalmente corretta, allorquando si riscontri una non coerenza rispetto allo studio di settore, l'ufficio può legittimamente procedere

alla ricostruzione del volume di affari e stabilire quale sia stato
l'ammontare dei costi e quindi il totale dei ricavi e, in base al
rapporto tra i due valori, stabilire la percentuale di ricarico sul costo
del venduto.

Riferimenti normativi: **DPR n. 600/73 art. 39, comma 1, lett. d), L.
n. 241/90, art.3.**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-0I-03_CtrBas125-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO FINANZA LOCALE
CLASSE CONTRIBUTO CONSORTILE
CODICE 03-OC-00

**Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera, Sezione
1, sentenza n. 211 dell'8 agosto 2023.**

Presidente: Vetrone, Estensore: Vetrone.

**Quota consortile. Proroga piano di classifica. Onere della
prova.**

In materia di versamento delle quote consortili, non sussiste alcuna
violazione della capacità contributiva derivante dall'inattualità del
piano di classifica, adottato nel 2017 e prorogato nel 2019.

Conseguentemente, vista la “ragionevole” transitorietà della norma, non risulta istituito un tributo autonomo da parte della Regione. La legge di proroga del piano di classifica non contrasta con i principi previsti dal regime ordinario del piano adottato, in particolare per ciò che concerne la programmazione ed esecuzione delle attività. Infine, non può essere considerata vera la tesi a sostegno della mancanza del piano, atteso l’onere del contribuente che impugna la cartella, di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano stesso e quindi la mancata esecuzione delle opere; prova che, nel caso di specie, non è mai stata prodotta.

Riferimenti normativi: **Legge Regionale Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1; Legge Regionale n. 39/2017.**

Riferimenti giurisprudenziali: **Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 19.10.2018.**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-AA-05_CgtMT211-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE IRPEF REDDITI DI IMPRESA
CODICE 01-AA-05

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 45 del 7 marzo 2023**

Presidente: Gubitosi, Estensore: Morlino.

**Accertamento nelle società di persone - Poteri dei soci -
Definitività dell'accertamento..**

Gli accertamenti possono considerarsi definitivi solo allorquando
siano stati decisi nell'ambito di un contenzioso, cui il socio abbia

partecipato ovvero allorquando l'accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione essendo negli altri casi meramente fittizio il profitto societario da cui sarebbe derivata la maggiore quota di partecipazione. Ciò è tanto più valido nelle società di persone, come quella di cui al presente giudizio, nelle quali al socio non è consentito di esercitare alcun controllo sulla gestione. Infatti, gli stessi soci hanno solo la facoltà di compiere atti di ispezione e sorveglianza, sempre se previsti e consentiti nell'atto costitutivo, ma nessuna ingerenza possono avere nell'amministrazione della società ovvero nelle decisioni assunte dall'amministratore. Pertanto non può ritenersi vincolante, nei confronti dei soci impugnanti, la definizione generata da mancata impugnazione del legale rappresentante, pena la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.

Riferimenti normativi: **DLGS n. 546 del 1992, art. 36; art. 53 Cost.**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-AA-05_CtrBas45-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE IRPEF REDDITI DI IMPRESA
CODICE 01-AA-05

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 45 del 7 marzo 2023**

Presidente: Materi, Estensore: Morlino.

**Accertamento nelle società di persone - Poteri dei soci -
Definitività dell'accertamento..**

Gli accertamenti possono considerarsi definitivi solo allorquando siano stati decisi nell'ambito di un contenzioso, cui il socio abbia partecipato, ovvero allorquando l'accertamento sia divenuto

definitivo per mancata impugnazione essendo negli altri casi meramente fittizio il profitto societario da cui sarebbe derivata la maggiore quota di partecipazione. Ciò è tanto più valido nelle società di persone, come quella di cui al presente giudizio, nelle quali al socio non è consentito di esercitare alcun controllo sulla gestione. Infatti, gli stessi soci hanno solo la facoltà di compiere atti di ispezione e sorveglianza, sempre se previsti e consentiti nell'atto costitutivo, ma nessuna ingerenza possono avere nell'amministrazione della società ovvero nelle decisioni assunte dall'amministratore. Pertanto non può ritenersi vincolante, nei confronti dei soci impugnanti, la definizione generata da mancata impugnazione del legale rappresentante, pena la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.

Riferimenti normativi: **DPR n. 131 del 1986, art.20;**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-AA-05_CtrBas49-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE IRPEF REDDITI DI IMPRESA
CODICE 01-AA-05

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 69 del 17 marzo 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Di Genio.

**Operazioni imprenditoriali - Profili penali - Detrazione e
Deduzione.**

L'antieconomicità delle operazioni imprenditoriali poste in essere
non rientra nel perimetro valutabile positivamente del rischio di
impresa e risulta concretamente evidente nei dati contrattuali (**C.**
Cass. n. 18904/2018) e nelle somme specificate come incrociate e

comparate sul piano societario nonché provata in atti (di contro sottovalutata come prova del dolo in sede penale e di riflesso in prime cure), anche in via presuntiva, proprio in relazione al copioso volume di affari di una società correttamente gestita ex art. 41 Cost. ed incide fortemente, come dato negativo, irragionevole e non ulteriormente affievolito, anche sul profilo della non deducibilità dei costi e sulla non detraibilità dell'IVA.

Riferimenti normativi: **DLGS. n.74 del 2000, ART. 20; art. 41 Cost.**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. n. 18904 del 2018; C. Cass. n. 17619 del 2018; C. Cass. n. 30941/2019; C. Cass. n. 25632/2021.**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-AA-05_CtrBas69-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO [d.P.R. n. 917/1986]

CLASSE IRPEF REDDITI D'IMPRESA

CODICE 01-AA-O5

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 130 del 5 giugno 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Di Florio.

**Associazione e impresa commerciale - scopo ricreativo -
obbligazione solidale - Pretesa creditoria.**

L'art. 4 DPR n. 633/72 stabilisce che costituiscono esercizio d'impresa commerciale anche le cessioni o le prestazioni effettuate dalle associazioni nei confronti dei soci o associati in presenza di

corrispettivi specifici o supplementari richiesti agli stessi. Nel caso di specie, la cessione di beni e la prestazione di servizi, nell'ambito delle strutture associative riferibili all'esercizio di un bar, non può farsi rientrare tra le finalità istituzionali di una associazione culturale, assistenziale o sportiva, in considerazione del fatto che, presso la predetta associazione, la Guardia di Finanza aveva accertato l'inesistenza dei requisiti oggettivi per considerare l'attività ricreativa.

Conseguentemente risulta legittima, nell'ambito dell'istituto dell'obbligazione solidale, la scelta insindacabile del creditore di potersi soddisfare nei confronti di uno dei debitori, ovvero il Presidente dell'associazione, destinatario dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: **DPR n. 633 del 1972, art.4.**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. Civ., sez. VI, n. 19840 del 10 ottobre 2017.**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-AA-05_CtrBas130-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE IRPEF REDDITI DIVERSI
CODICE 01-AA-05

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 165 del 7 luglio 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Di Florio.

**Cessione di ramo d'azienda – Debiti tributari – Solidarietà
dipendente – Mezzi di prova.**

In tema di responsabilità del cessionario di ramo d'azienda, per i debiti del cedente, il principio di inerenza del debito, ex art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo d'azienda, ovvero un'entità

economica organizzata in maniera stabile rispetto all'azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale. I mezzi di prova, nel caso in esame, sono l'esibizione dei libri contabili e del certificato ex art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 472/97. Inoltre in tema di cessione, la solidarietà passiva è una solidarietà dipendente, c.d. responsabilità solidale di imposta, che si realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggetto, il quale pur non realizzando il fatto indice della capacità contributiva, risulta collegato al fatto imponibile.

Riferimenti normativi: **DPR 600/73, artt. 39 comma 2, lettera a) e 41 bis; D.Lgs. n. 472/97, art. 14, comma 3; art. 2560 c.c.;**
Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 17264/2017.**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-AA-05_CtrBas165-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE IRPEF REDDITI DI IMPRESA
CODICE 01-AA-05

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 248 del 24 ottobre 2023**

Presidente: Morlino, Estensore: Padula.

**Accertamento redditi d'impresa - Presunzione di legittimità -
Onere della prova.**

In tema di accertamento dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di

inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata anti-economicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.

Riferimenti normativi: **D.P.R. n. 600/73, art. 39, comma 1, lett. d);**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-AA-05_CtrBas248-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE IRPEF REDDITI DIVERSI
CODICE 01-AA-06

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 164 del 7 luglio 2023**

Presidente: Autera, Estensore: Di Florio.

**Motivazione per relationem – Recupero a tassazione maggiori
ricavi – Incongruenza tra prezzo esposto ed esibito.**

L'atto amministrativo risulta motivato per *relationem* quando ha recepito gli elementi conoscitivi dell'atto richiamato, in modo da permettere al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e metterlo nella condizione di conoscere la pretesa impositiva. Nel merito della

fattispecie in esame, risulta legittimo il recupero a tassazione derivante da maggiori ricavi, quando il prezzo esposto di un'attività di B&B, anche nella pagina internet, appare del tutto incongruente, in quanto più alto, rispetto al prezzo indicato nelle ricevute esibite ai verbalizzanti.

Riferimenti normativi:

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. 17 novembre 2009, n. 24279 e C. Cass. 30 dicembre 2009, n. 28058; C. Cass. n. 3555 del 13 febbraio 2009 e n. 10680 dell'11 maggio 2009

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 01-AA-06_CtrBas164-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE IRPEF REDDITI DI IMPRESA
CODICE 01-OE-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 77 del 22 marzo 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Morlino.

Studi di settore - Applicazione attività prevalente e secondaria.

Qualora nel modello Unico della società sia rappresentata la multiattività della contribuente, con conseguente previsione dell'attività prevalente e secondaria in due differenti studi di settore, non può trovare applicazione l'art. 2, comma 1, del D.M. del 2008

che prevede il divieto dell'applicazione dello studio di settore dell'attività prevalente anche all'attività disomogenea non prevalente.

Riferimenti normativi: **DL. n. 331 del 1993; DM 11.02.2008, art. 2 comma 1.**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-OE-00_CtrBas77-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO
CLASSE ACCERTAMENTO CON ADESIONE E
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
CODICE 01-OK-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 80 del 27 marzo 2023.**

Presidente: Gubitosi, Estensore: Morlino.

**Definizione agevolata - Giudizi aventi ad oggetto atti
impositivi - Impugnazione della cartella di pagamento.**

La definizione agevolata a differenza della pregressa ha limitato la sua applicazione ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ossia gli atti recanti una pretesa tributaria quantificata. Nel caso di

specie, la definizione predetta non risulta applicabile, in quanto l'atto impugnato (cartella di pagamento) è un atto di mera riscossione, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione e che, peraltro, non è stato impugnato per il vizio di mancata notificazione dell'atto prodromico (avviso di accertamento).

Riferimenti normativi: **DL. n. 136 del 2018, art.6; D.L. n. 50/2017.**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-OK-00_CtrBas80-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCERTAMENTO

CLASSE NOTIFICAZIONI

CODICE 01-ON-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 50 del 7 marzo 2023.**

Presidente: Materi, Estensore: Palma.

**Effetti della notificazione - Prescrizione - Irretrattabilità del
credito.**

La relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro

contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria. La scadenza del termine pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'**art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46**, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della **legge n. 335 del 1995**) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'**art. 2953 cod. civ.** Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Riferimenti normativi: **D.LGS. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5; L. n. 335 del 1995; art. 2953 c.c.**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 01-ON-00_CtrBas50-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI
CLASSE DOGANE PRESUPPOSTO
DELL'OBLIGAZIONE
CODICE 02-0A-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 256 del 21 novembre 2023.**

Presidente: Materi, Estensore: Morlino.

Concessione giochi leciti - Costi detraibili - Onere della prova.

In caso di avviso di accertamento con il quale, per l'anno 2014, si accertava, sulla base dei dati comunicati dai concessionari del gioco lecito, ai fini Irap e Ires, il maggior valore della produzione e il

maggior reddito d'impresa, al fine di ritenere detraibile i costi relativi al "contributo sala", la contribuente ha l'onere di provare il costo, non con semplice asserzione ma documentalmente (contratto, scrittura privata con data certa se pure non autenticato altro documento equipollente).

Riferimenti normativi: **L. n. 549/95, art. 1, L. n. 241/90, art.3; L. n. 212/2000**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 02-0A-00_CtrBas256-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI
CLASSE PRESUPPOSTO DELL'OBBLIGAZIONE
CODICE 02-OA-OO

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 109 del 24 aprile 2023.**

Presidente: Materi, Estensore: Palma.

**Tardivo versamento accise gas naturale - Sanzione
amministrativa ed indennità di mora - Cumulabilità.**

In materia di mancato versamento di rate di acconto dell'accisa sul gas naturale la CGT di primo grado di Potenza ha statuito che non sarebbe possibile l'applicazione cumulativa dell'indennità di mora ex **art. 3, comma 4, D.Lgs. n.504/95** e della sanzione ex **art. 13**

D.Lgs. n. 471/97, avendo l'indennità predetta natura afflittiva e non risarcitoria (C. Cass. n. **30034/2018**). La CGT di Basilicata ha ribaltato tale orientamento, aderendo ai principi previsti dalla sentenza n. **19340/2022** della Suprema Corte che ha sancito la natura risarcitoria e non sanzionatoria dell'indennità in esame, prevedendone la cumulabilità con le sanzioni da tardivo o omesso versamento. Tale orientamento è giustificato, sul piano sistematico, dal fatto che il **D.Lgs. n. 472/97** ha portata generale e costituisce la normativa di riferimento da applicare in tema di sanzioni amministrative relative al tardivo versamento delle accise, contemplando, altresì, una disciplina speciale di settore (microsistema) parzialmente differente dalla norma generale di cui alla **legge n. 689/81**.

Riferimenti normativi: **D.L. n. 504 del 1995, art.3, comma 4; D.LGS. n. 471/1997, art. 13, D.LGS. n. 472 del 1997, L. n. 689 del 1981.**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. n. 30034 del 2018.**

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 02-OA-00_CtrBas109-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ICI/IMU/IMIS

CODICE 03-0G-01

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 116 del 17 maggio 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Morlino.

**Esenzione IMU - Destinazione agricola fabbricato - Affitto
terreni.**

In tema di Imu, le società agricole possono godere dell'esenzione dall'imposta stante la dimostrazione dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola e che almeno un componente della compagine sociale abbia la qualifica di coltivatore diretto o IAP. Pertanto, ove il

proprietario abbia concesso in affitto i terreni e dunque non li coltivi
direttamente l'esenzione non spetta.

Riferimenti normativi: **L. 241/90, art. 3;**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 03-0G-01_CtrBas116-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ICI/IMU/IMIS

CODICE 03-0G-01

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 117 del 17 maggio 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Morlino.

**Esenzione IMU - Società agricole - Qualifica coltivatore
diretto.**

In tema di Imu, le società agricole possono godere dell'esenzione dall'imposta stante la dimostrazione dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola e che almeno un componente della compagine sociale abbia la qualifica di coltivatore diretto o IAP. Pertanto, ove il

proprietario abbia concesso in affitto i terreni e dunque non li coltivi
direttamente l'esenzione non spetta.

Riferimenti normativi: **L. 241/90, art. 3;**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 03-0G-01_CtrBas117-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ICI/IMU/IMIS

CODICE 03-OG-01

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 65 del 13 marzo 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Di Genio.

**Esenzione IMU/TASI - Destinazione agricola fabbricato -
Atto di classamento.**

In tema di esenzione IMU/TASI, il consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria prevede che la mera destinazione di fatto del fabbricato rurale ad uso strumentale dell'attività agricola non è sufficiente ad escludere la pretesa tributaria, qualora non sussista un

atto di classamento che confermi la destinazione agricola dell'immobile. Tale indirizzo è confermato, a contrariis, dall'ordinanza n. **23386 del 24/08/2021** della sezione tributaria della Suprema Corte.

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 23386 del 24/08/2021.

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 03-OG-01_CtrBas65-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ICI/IMU/IMIS

CODICE 03-OG-01

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 68 del 17marzo 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Di Genio.

Processo notificatorio - Esenzione IMU - Detrazione.

Nel caso di specie il processo notificatorio è conforme a legge, autorizzato (rectius: abilitato) dal 2019 per N. (**C. Cass. n. 299 del 2020**), ed ha oltremodo raggiunto lo scopo prefisso a tutela celere dell'interesse pubblico sotteso al pagamento del tributo. Inoltre, nel merito, l'esenzione IMU per alloggi sociali ex **D.M. 22 aprile 2008**,

non è ammissibile ma comporta solo il diritto alla detrazione di euro
200,00 per alloggi IACP ex lege **n. 147 del 2013**.

Riferimenti normativi: **D.M. 22 aprile 2008; L. n. 147 del 2013;**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. n. 299 del 2020.**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 03-OG-01_CtrBas68-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ICI/IMU/IMIS

CODICE 03-OG-O1

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 123 del 19 maggio 2023.**

Presidente: Gubitosi, Estensore: Morlino.

**Esenzione IMU/ICI - Successione norma agevolativa -
Proprietà beni pubblici privatizzati - Scissione.**

In sede di riassunzione, in materia di esenzione IMU/ICI, il consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria prevede che, nel caso di un immobile conferito ad un fondo comune

d'investimento (FIP) affidato ad un società e successivamente concesso in uso ad un ente pubblico, nel caso di specie l'Agenzia delle Dogane, lo stesso continua a godere dell'esenzione dall'imposta prevista, originariamente, in materia di ICI ma estensibile all'imposta municipale propria, sostitutiva della prima. Nel caso de quo, non può trovare accoglimento la tesi della CTR Basilicata, in forza della quale trattandosi di esenzione, la stessa non può essere oggetto di interpretazione estensiva riferita ad altro tributo. Ciò, in quanto l'**articolo 2, comma 6, D.L. n. 351/2001** non ha introdotto, secondo i giudici di legittimità, un'esenzione ma semplicemente uno speciale criterio d'individuazione dei soggetti passivi ICI in un settore particolare come quello dei beni pubblici privatizzati, in cui la proprietà dei beni è attribuita, in senso sostanziale ad un fondo immobiliare, e, in via formale, ad una società vettore, con utilizzo concreto da parte di un'amministrazione pubblica.

Riferimenti normativi: **DL. n. 351 del 2001, art.2, comma 6,**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. Civ. n. 23111 del 2022.**

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 03-OG-01_CtrBas123-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ICI/IMU/IMIS

CODICE 03-OG-O1

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 124 del 1° giugno 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Padula.

Base imponibile IMU - Metodo di calcolo.

In materia di IMU, il procedimento di emissione dell'avviso di accertamento di cui all'**art. 13, D.L. n. 201/2011**, impone agli enti locali di attenersi, per il calcolo della base imponibile, alla rendita catastale risultante all'Agenzia del Territorio, non essendo data

alcuna facoltà all'ente medesimo di discostarsi da tale metodologia di calcolo.

Riferimenti normativi: **DL. n. 201 del 2011, art.13.**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. Civ., sez. VI, n. 20463 del 28/08/2017.**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 03-OG-01_CtrBas124-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ICI/IMU/IMIS

CODICE 03-OG-02

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 361 del 28 dicembre 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Di Florio.

Fabbricati rurali – Requisiti – Onere del contribuente.

In tema di Ici dei fabbricati rurali, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative o D/10 per gli immobili

strumentali). L'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a). Per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato.

Riferimenti normativi: **D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9; D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a).**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE 03-OG-02_CtrBas361-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO
CLASSE DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)
CODICE 04-OE-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 353 del 21 dicembre 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Di Florio.

**Variazione rendita catastale – Retroattività della modifica –
Errore di fatto dell'ufficio.**

In tema di retroattività della variazione della rendita catastale ai fini del calcolo delle imposte sugli immobili (ICI), secondo la Suprema Corte, nel caso in cui la variazione della rendita venga proposta dal

contribuente, attraverso la procedura DOCFA, per correggere errori materiali o di fatto compiuto dal contribuente stesso, la nuova rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali. Pertanto, il contribuente non ha diritto al rimborso della maggiore ICI versata negli anni precedenti. Al contrario, la Cassazione conferma la propria precedente giurisprudenza, stabilendo la retroattività della rendita esclusivamente nel caso in cui la variazione della rendita derivi da un errore di fatto compiuto dall'Ufficio, che risulti evidente ed incontestabile proprio perché riconosciuto dall'Ufficio stesso

Riferimenti normativi:

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cass. n. 28135 del 31 ottobre 2019

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 04-OE-00_CtrBas353-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO
CLASSE DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)
CODICE 04-OE-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 356 del 21 dicembre 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera.

**Rendita catastale – Torre in acciaio – Componente attiva di
produzione dell'energia.**

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di

elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia.

Riferimenti normativi: **L. n. 208/2015, art. 1 comma 21;**

Riferimenti giurisprudenziali: ;

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 04-OE-00_CtrBas356-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO
CLASSE DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)
CODICE 04-OE-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 357 del 21 dicembre 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera.

**Interpretazione teleologicamente orientata - Rendita catastale
– Torre in acciaio – Componente attiva di produzione
dell'energia**

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, la parte privata ha fornito ampia ed esauriente prova che la torre di sostegno è strumentale e funzionale al processo produttivo e che, avulsa dall'impianto generatore, non è suscettibile di alcuna utilizzazione. Il suo valore va pertanto espunto dal calcolo della rendita. L'interpretazione fornita dalla Corte è conforme al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, siccome previsto dall'art. 194, lett. C del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25.3.1957, secondo cui "tenuto conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili”.

Riferimenti normativi: **L. n. 208/2015, art. 1 comma 21; TFUE, art. 194 lett. c)**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 04-OE-00_CtrBas357-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO
CLASSE INTERPRETAZIONE ATTO DA REGISTRARE
(art.20)
CODICE 04-OE-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 359 del 28 dicembre 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Di Florio.

**Imposta di registro – Principio di enunciazione dell’atto –
Elementi costitutivi.**

Per la corretta applicazione del c.d. principio della enunciazione dell'atto da sottoporre alla imposta di registro, la Suprema Corte

ritiene che, per potersi configurare l'enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso utili ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa dedursi solo il fatto che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico.

Riferimenti normativi:

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass., 13 novembre 2020, n. 28559**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 04-OE-00_CtrBas359-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO
CLASSE LOCAZIONI FINANZIARIE
CODICE 04-0H-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 128 del 1° giugno 2023.**

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio.

Contratto di locazione - Canoni locazione commerciale.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i canoni di locazione commerciale che non siano stati effettivamente percepiti a causa della morosità degli inquilini, devono essere sempre dichiarati a

fini tributari, a meno che non si dia prova della cessazione del contratto di locazione.

Riferimenti normativi: **DPR n. 917/86.**

Riferimenti giurisprudenziali: **Corte Cost. n. 362/2000**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 04-OH-00_CtrBas128-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO IVA
CLASSE OPERAZIONI IMPONIBILI
CODICE 06-0A-02

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 23 dell'8 febbraio 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Morlino

**Distacco lavoratore subordinato – Operazione soggetta ad IVA
– Prestazione di servizi.**

Premesso che nella locuzione "spese di lavoro subordinato" rientrano oltre alla retribuzione anche gli oneri previdenziali ed assistenziali, le somme pagate dalla società utilizzatrice del personale prestato, rappresentano un mero rimborso delle spese di lavoro

subordinato sostenute dalla società che ha prestato lo stesso poiché non sono poste in essere "verso corrispettivo" e pertanto fuori dall'ambito dell'art. 3 del DPR 633/72", ciò anche nel caso in cui tra le parti dell'operazione non esiste alcun collegamento di natura organica o finanziaria.

Qualora, invece, le spese del costo del lavoro dipendente siano maggiorate, a qualunque titolo, ne consegue che l'intero importo è rilevante ai fini Iva”, in quanto è da intendersi totalmente quale prestazione di servizio verso corrispettivo, soggetta ad I.V.A.

Riferimenti normativi: DPR 633/72, art. 3; L. n. 676/88

Riferimenti giurisprudenziali: Ris. Min. n. 502712 del 5.7.1973;

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 06-0A-02_CtrBas23-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO OPERAZIONI IMPONIBILI
CLASSE FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
CODICE 06-0J-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 32 del 2 marzo 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera.

Costi deducibili - Onere della prova - Fatture false.

In materia di oneri deducibili, l'ufficio deve fornire la prova della falsità delle fatture ma la prova può essere anche di tipo presuntivo e quella emersa nella fattispecie in esame è dotata dei requisiti di gravità, di precisione e di concordanza. Grava, invece, sulla parte l'onere di dimostrare che quelle prestazioni siano state realmente

fornite e che siano state fornite dal soggetto emittente. Orbene se il soggetto fornitore, come detto, non è in grado dal punto di vista tecnico di effettuare quella prestazione, l'operazione descritta nei documenti è oggettivamente falsa e quindi il costo relativo è indeducibile.

Riferimenti normativi:

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 06-0J-00_CtrBas32-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO IVA
CLASSE PROCEDURA E MOTIVAZIONE
ACCERTAMENTO
CODICE 06-00-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 247 del 18 ottobre 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Morlino.

**Contraddittorio tributi armonizzati - Onere del contribuente -
Agevolazione IVA.**

In tema di contraddittorio endoprocedimentale, esclusivamente per i tributi armonizzati, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio la cui violazione comporta

l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Deve essere riconosciuta l'agevolazione IVA al 4%, per l'acquisto di un'autovettura non utilizzata dal soggetto disabile ma dai familiari del medesimo soggetto. Infatti, una volta data attuazione da parte dello Stato alla direttiva comunitaria con la previsione del beneficio dell'Iva ridotta al 4%, la mancata estensione soggettiva ai familiari consente al giudice nazionale la disapplicazione della normativa nazionale vigente in contrasto con la medesima direttiva.

Riferimenti normativi: **D. Lgs 546/92, art. 8; D.Lgs 472/97, art. 6; L. n. 212/2000, art. 10, comma3;**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 06-00-00_CtrBas247-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO IVA
CLASSE DECADENZA E PRESCRIZIONE
CODICE 06-0T-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 40 del 6 marzo 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Di Genio.

Credito IVA - Istanza di rimborso - Termine di prescrizione.

La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto. Quanto al termine prescrizione, il credito Iva esposto dal contribuente nella

dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, pertanto, non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.

Riferimenti normativi: **DPR n. 633 del 1972, art.19; art. 1242 c.c.; art. 2946 c.c.**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 06-0T-00_CtrBas40-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO
CLASSE SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL
PROCESSO
CODICE 08-0L-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 35 del 2 marzo 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera.

**Querela di falso - Impugnabilità dell'estratto di ruolo -
Interesse ad agire- Applicazione ai giudizi pendenti.**

La querela di falso proposta dall'appellante e che ha dato luogo alla
sospensione del giudizio, deve ritenersi irrilevante, a seguito
dell'entrata in vigore dell'**art.12 comma 4 bis del DPR 602 del**

1973, come introdotto dall'art. 3-bis del dl 146 del 2021, il quale ha previsto che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che la parte non alleggi uno specifico interesse ad agire, secondo uno dei parametri previsti dalla stessa legge. Secondo l'esegesi data da **Cass. SS.UU. n. 26283 del 2022** tale disposizione è applicabile anche a i giudizi pendenti.

Riferimenti normativi: **DPR n. 602 del 1973, art.12 comma 4 bis; D. L. n. 146 del 2021, art. 3-bis;**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass. SS.UU. n. 26283 del 2022**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 08-0L-00_CtrBas35-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO
CLASSE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
CODICE 08-01-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 191 del 1° agosto 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Autera.

**Notificazione presso casella PEC – Onere dell'intestatario
della casella.**

In caso di notificazione dell'atto di accertamento attraverso casella PEC, il responsabile del controllo della casella è l'intestatario della stessa, che deve attivarsi per la lettura dei messaggi.

Riferimenti normativi:

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 08-01-00_CtrBas191-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO
CLASSE LITISCONSORZIO ED INTERVENTO
CODICE 08-0E-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 2, sentenza n. 46 del 7 marzo 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Laroccca.

**Contraddittorio endoprocedimentale - Violazione del diritto di
difesa.**

Non esiste un principio immanente nell'ordinamento tributario che sancisce la necessità del contraddittorio endoprocedimentale con

il contribuente, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge per quello specifico atto impositivo.

Riferimenti normativi: **DLGS n. 546 del 1992, art. 31; L. n. 212/2000.**

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 08-OE-00_CtrBas46-02-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO
CLASSE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
CODICE 08-OI-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 136 del 9 giugno 2023.**

Presidente: Morlino, Estensore: Di Genio.

**Notificazione fermo amministrativo - Cartelle presupposte -
Procedura verso il socio condebitore.**

In tema di notificazione del preavviso di fermo amministrativo e delle presupposte cartelle di pagamento, qualora si voglia procedere alla riscossione nei confronti del socio condebitore è necessario

notificare le presupposte cartelle, prima di attivare verso il socio la procedura esattoriale.

Riferimenti normativi: **DPR n. 602 del 1973, art.25.**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass., sez. VI, n. 10726 del 2021.**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 08-OI-00_CtrBas136-01-2023_ NC-GDG

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Corti di Giustizia Tributarie della Basilicata

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE SPESE DI LITE

CODICE 08-OQ-00

**Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata,
Sezione 1, sentenza n. 352 del 21 dicembre 2023.**

Presidente: Autera, Estensore: Di Florio.

Liquidazione spese del giudizio – Parte soccombente.

Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese “devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa” e comunque devono essere indicate

specificamente e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo".

Riferimenti normativi: **D. LGS. n. 546/92, art. 15;**

Riferimenti giurisprudenziali: **C. Cass., 1° febbraio 2022, n. 2963;**

MASSIMATORE: Nicola Casale – N.C.

COORDINATORE: Giuseppe Di Genio – G.D.G.

NOME FILE 08-OQ-00_CtrBas352-01-2023_ NC-GDG

